



COMUNE DI ALBIANO
PROVINCIA DI TRENTO

Via S. Antonio n. 30 - 38041 Albiano (TN)
C.F e P.IVA 00271100224

Spett.le impresa

**INVITO AL CONFRONTO CONCORRENZIALE AI SENSI
DELL'ART. 12 COMMA 5 TER L.P. 6/2007**
**per l'assegnazione di mc 95.411 di roccia estraibile nel lotto 23 loc. Montegaggio, all'interno di
una porzione di mq 5.339 in p.f. 2833/1 C.C. Albiano, per la durata di 3 anni**

SOMMARIO

1. PREMESSE: STATO DI FATTO DEI LUOGHI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	p. 2
2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	p. 3
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE	p. 5
4. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA	p. 5
5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	p. 6
6. CAUZIONE PROVVISORIA	p. 9
7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	p. 10
8. MODALITÀ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE	p. 12
9. STIPULA DELLA CONCESSIONE- ATTO PRIVATO SOGGETTO A REGISTRAZIONE	p. 13
10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE – ACCESSO AGLI ATTI	p. 14



COMUNE DI ALBIANO PROVINCIA DI TRENTO

Via S. Antonio n. 30 - 38041 Albiano (TN)
C.F e P.IVA 00271100224

1) PREMESSE: STATO DI FATTO DEI LUOGHI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. L'area estrattiva residuale a monte dei lotti attualmente in concessione in loc. Montegaggio venne trasformata in area estrattiva lottizzata (lotti 23, 24, 25, e 26) nell'ultimo programma di attuazione, con lo scopo di creare aggregazione escavativa, con la possibile realizzazione di macrolotti.

2. I lotti succitati, tra cui rientra il lotto 23 oggetto della presente delibera, si collocano in posizione sommitale, a monte dei lotti in concessione, e pertanto risultano funzionali all'avanzamento della coltivazione di questi ultimi, sia nel breve, come nel lungo periodo.

3. Pur individuati dal Programma di attuazione come lotti da assegnare in concessione, tali lotti sommitali non sono mai stati posti in gara, trattandosi di lotti il cui valore commerciale sembra essere poco vantaggioso o quantomeno risulta di difficile definizione.

4. La mancata assegnazione di tali aree o quantomeno di volumi interni alle stesse comporta però grave danno ai concessionari sottostanti e potrebbe provocare la sospensione dell'attività delle ditte concessionarie dei lotti sottostanti stessi, con gravi ripercussioni di carattere economico ed in termini di mantenimento dei livelli occupazionali, soprattutto in questo particolare periodo di crisi economica del settore.

5. Ne consegue l'opportunità di indire un confronto concorrenziale tra ditte concessionarie di lotti cava prossimi all'area di interesse, per l'assegnazione all'interno del lotto 23 di limitati volumi di roccia, che andranno estratti attenendosi alle indicazioni progettuali di cui alla variante al progetto di coltivazione unitario Montegaggio approvata dal CTI con parere n. 16/2015, poi confermato con parere 20/2016, recepito nella delibera di giunta comunale 147/2016;

6. Il comma 5 ter, dell'art. 12 della L.P. 7/2006 e s.m., introdotto dall'art. 67 della L.P. 30.12.2014, nr.14. stabilisce al riguardo che:

"Il comune può concedere mediante trattativa privata, per periodi di tempo non superiori a tre anni, limitati volumi di roccia, quando la legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 consente la scelta del contraente a trattativa privata. Ai fini dell'affidamento a trattativa privata il valore della concessione è determinato in misura pari al valore dei canoni dovuti all'amministrazione per tutta la durata della concessione".

Tutto ciò premesso e considerato e accertato:

- Con la presente, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale 23 del 31.10.2017, si invita l'impresa in indirizzo a partecipare al confronto concorrenziale che il Comune di Albiano ha indetto ai sensi del succitato art. 12 comma 5 ter della L.P. 6/2007 per la concessione di limitati volumi di roccia (volume massimo estraibile : mc 95.411) all'interno di un'area di mq 5339 interna al lotto 23 Montegaggio, per la durata di 3 anni, in applicazione dell'art. 12 comma 5 ter L.P. 7/2006 e s.m.

- La partecipazione al confronto concorrenziale implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dal presente invito nonché dal disciplinare, oltre che il rispetto delle previsioni di legge, tra cui le disposizioni in materia di tutela del lavoro nelle cave di cui all'art. 1 bis della L.P. 7/2006.



COMUNE DI ALBIANO PROVINCIA DI TRENTO

Via S. Antonio n. 30 - 38041 Albiano (TN)
C.F e P.IVA 00271100224

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione oggetto del presente avviso è identificata, in base ai dati individuati nella perizia asseverata dd. 24.10.2016, a firma del geol. Dott. Giacomo Nardin c.f. NRDGCM74R19L378G iscritto al n. 183 dell'Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige, come segue:

Informazioni

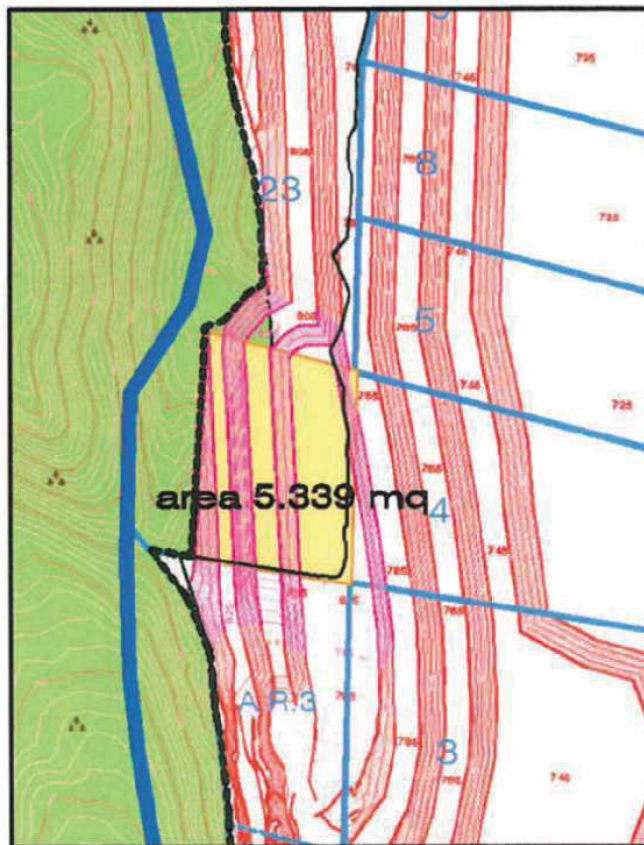
1. Superficie porzione di interesse : mq 5.339 in p.f. 2833/1 C.C. Albiano
2. Quote di scavo: 795 805 825 mslm
3. Volume massimo estraibile : mc 95.411
4. Dovrà essere prevista un'escavazione annua pari ad almeno 12.721 mc.
5. **Indicazioni progettuali**: la coltivazione del lotto sarà effettuata sulla base del progetto di coltivazione, approvato con deliberazione della Giunta comunale nr. 147/2016, con la quale l'amministrazione comunale ha preso atto della delibera n. 20 dd. 04/08/2016 del CTI che ha confermato la validità delle delibere del Comitato cave n. 57 dd. 19/12/2014 – progetto unitario per la coltivazione delle cave di porfido delle aree estrattive “Montegaggio e S.Colomba” e n. 16 dd. 22/10/2015 – variante al progetto unitario che interessa parte del lotto 23, i lotti 3 e 4 e l'A.R. 3 (denominata Montegaggio 1 parte nord”), con le relative prescrizioni.
6. Durata: la durata della concessione viene stabilita in anni 3 (tre)
7. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica punti 40, offerta economica punti 60)
8. Prezzo unitario a base d'asta per l'offerta economica (pari al valore della roccia al mc): 0,80 euro/mc
9. Valore della concessione (determinato ai sensi dell'art. 12 comma 5 ter L.P. 6/2007 prendendo a riferimento il prezzo unitario a base d'asta della roccia e il volume massimo estraibile): euro 76.328,8



COMUNE DI ALBIANO PROVINCIA DI TRENTO

Via S. Antonio n. 30 - 38041 Albiano (TN)
C.F e P.IVA 00271100224

10. Cauzione provvisoria (pari al 2% dell'importo a base d'asta) pari ad € 1.526



11. Canone annuo: prezzo unitario di aggiudicazione applicato al volume di materiale estratto nell'anno (art. 12 comma 3 L.P. 7/2006);

12. Canone annuo minimo: calcolato in base alla seguente formula: prezzo unitario di aggiudicazione moltiplicato per i mc annui minimi indicati in sede di offerta tecnica.

13. Il rilascio della concessione è subordinato al deposito delle seguenti fideiussioni:

- Per pagamento fideiussioni dipendenti ex art. 12 comma 4 ter Legge Cave: importo tale da consentire il pagamento di due mensilità per ciascuno dei dipendenti del concessionario individuati nel piano sull'occupazione presentato in sede di offerta tecnica
- a garanzia della corretta esecuzione del progetto e della sistemazione finale dell'area: 20.846,08 euro (stabilita proporzionalmente alla superficie in base ai dati



COMUNE DI ALBIANO PROVINCIA DI TRENTO

Via S. Antonio n. 30 - 38041 Albiano (TN)
C.F e P.IVA 00271100224

predisposti dal Comitato Tecnico interdisciplinare cave nella seduta del 22.10.2015)

• **per pagamento canone (pari al canone minimo): prezzo unitario di aggiudicazione moltiplicato per i mc annui minimi indicati in sede di offerta tecnica**

14. Il rilascio della concessione è altresì subordinato a:

- **pagamento sul fondo forestale di un contributo per interventi di compensazione per sottrazione superficie boscata di euro 7.872,45, di cui un acconto di euro 1574.49 andrà versato al ritiro dell'autorizzazione, il rimanente annualmente.**
- **deposito delle polizze assicurative RCT/RCO ex art.5 del Disciplinare**
- **nominativo dei dipendenti assunti in base al piano occupazionale indicato nell'offerta tecnica.**

Il Comune procederà all'assegnazione sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, se ritenuta congrua.

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammesse a presentare offerta le imprese che abbiano ricevuto il presente invito da parte dell'Amministrazione comunale.

Le imprese singolarmente invitate NON possono partecipare in raggruppamento temporaneo d'impresa.

Si applicano i requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché i requisiti di seguito indicati.

Per le imprese è richiesta, a pena d'esclusione, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto nella sua interezza nonché l'iscrizione alla White list presso il Commissariato del Governo della Provincia di Trento.

4. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per partecipare alla gara il concorrente invitato dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel proseguo, e indirizzando specificatamente a:



COMUNE DI ALBIANO PROVINCIA DI TRENTO

Via S. Antonio n. 30 - 38041 Albiano (TN)
C.F e P.IVA 00271100224

COMUNE DI ALBIANO
Via S. Antonio 30 C.A.P. 38041
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22.11.2017

un PLICO CHIUSO, sigillato sui lembi di chiusura dello stesso, a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della **denominazione dell'offerente** e la seguente dicitura:

“OFFERTA RELATIVA AL CONFRONTO CONCORRENZIALE PER LA CONCESSIONE DI VOLUMI DI ROCCIA mc 95.411 INTERNI AL LOTTO CAVA 23 MONTÉGAGGIO”

Detto plico deve essere inviato in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico inoltrato da corrieri specializzati, alla sede del Comune di Albiano negli orari di apertura al pubblico, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento;
- mediante consegna diretta al Comune di Albiano, all'indirizzo di cui sopra, negli orari di apertura al pubblico, che ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento.

Il recapito del plico è ad **esclusivo rischio del mittente**. Non saranno ammesse in nessun caso offerte, i cui plichi, anche se inviati tempestivamente per posta, perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Nel plico dovrà essere inserita la seguente documentazione :

Documentazione amministrativa:

- A) la **dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione** circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità specificate al successivo paragrafo 5.1 (fac simile **allegato A - DGUE**).
- B) La **cauzione provvisoria** di cui al paragrafo 6 (fac simile **allegato B**)

Busta economica:

- C) l'**offerta economica**, in **busta chiusa**, compilata secondo quanto specificato al successivo paragrafo 7 (fac simile **allegato E**)

Busta tecnica:

- D) l'**offerta tecnica**, in **busta chiusa**, compilata secondo quanto specificato al successivo paragrafo 7 (fac simile **allegato D**).



COMUNE DI ALBIANO PROVINCIA DI TRENTO

Via S. Antonio n. 30 - 38041 Albiano (TN)
C.F e P.IVA 00271100224

5.1 AUTODICHIARAZIONE (ALLEGATO A - DGUE)

All'interno del plico dovrà essere inserita la **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (avvalendosi dell'allegato modello di Dichiarazione allegato A)** in carta libera, resa dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da copia fotostatica di un **documento di identità** del soggetto sottoscrittore.

Si riportano in seguito delle precisazioni per la compilazione della Dichiarazione:

I soggetti rilevanti ai fini dell'accertamento dell'insussistenza di motivi di esclusione sono:

- *Titolare: se trattasi di impresa individuale;*
- *ciascuno dei soci: se trattasi di Società in nome collettivo;*
- *tutti i soci accomandatari: se trattasi di società in accomandita semplice;*
- *Amministratori muniti del potere di rappresentanza e membri del Consiglio di Amministrazione se trattasi di società di capitali o Consorzi;*
- *socio unico (se persona fisica), se trattasi di società di capitali;*
- *socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di società di capitali;*
- *in ogni caso membri del consiglio di direzione e di vigilanza;*
- *in ogni caso soggetti che dispongano di poteri di rappresentanza, decisione e controllo;*
- *in ogni caso, direttori tecnici dell'Impresa;*
- *in ogni caso, limitatamente all'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ai ulteriori soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.;*
- *in ogni caso, ai procuratori che rappresentino l'impresa nella procedura di gara.*

Dichiarazioni inerenti a condanne

Ai sensi dell'articolo 80 comma 7 del D.Lgs 50/2016, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è **ammesso a provare** di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se il Comune ritiene che le misure di cui all'art. 80 comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda



COMUNE DI ALBIANO PROVINCIA DI TRENTO

Via S. Antonio n. 30 - 38041 Albiano (TN)
C.F e P.IVA 00271100224

di richiedere la “VISURA” ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313.

La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione”, le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. Di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

Qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile).

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

La dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore) dell'impresa.

Il concorrente ha facoltà di produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni sopra indicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, fornendo copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere firmate dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

5.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 del d.lgs 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine non superiore a cinque giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il ricorso al **soccorso istruttorio** non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al paragrafo 5.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- omessa dichiarazione anche di una sola dei punti della dichiarazione Allegato A - DGUE, qualora dovute, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione Allegato A - DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.



COMUNE DI ALBIANO PROVINCIA DI TRENTO

Via S. Antonio n. 30 - 38041 Albiano (TN)
C.F e P.IVA 00271100224

5.3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'offerta tecnica: dovrà essere presentata apposita relazione tecnico/di qualità, **utilizzando l'allegato fac-simile (ALLEGATO D)** in cui dovrà essere specificato in modo dettagliato quanto richiesto e definito nel paragrafo 7.

La relazione dovrà essere inserita - a pena di esclusione - senza alcun altro documento in apposito plico sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore, sull'esterno del quale dovrà essere apposta la denominazione o ragione sociale o la ditta dell'impresa offerente e la dicitura "OFFERTA TECNICA".

L'offerta economica: dovrà essere presentata **utilizzando l'allegato fac-simile (ALLEGATO E)** c

L'offerta economica dovrà essere inserita - **a pena di esclusione** - senza alcun altro documento in apposito plico sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo (e/o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore, sull'esterno del quale dovrà essere apposta la denominazione o ragione sociale o la ditta dell'impresa offerente e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

Sull'offerta economica dovrà essere apposta una **marca da bollo di euro 16,00**.

La stessa dovrà riportare:

- le generalità, il codice fiscale, l'eventuale ragione sociale, il domicilio, il recapito e l'attività dell'offerente;
- l'indicazione tanto in cifre che in lettere **del canone a metro cubo offerto, espresso in euro, in aumento** rispetto al prezzo a base di gara fissato dall'Amministrazione Comunale pari ad € 0,80/mc.
- la data e la firma dell'offerente

In caso di discordanza tra il canone annuale indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in ribasso o comunque condizionate, né offerte parziali.

Si ricorda inoltre che il prezzo offerto sarà quello applicato ad ogni tipo di scavo, previa determinazione del volume, a prescindere dalla sua qualità.

6. CAUZIONE PROVVISORIA

Viene richiesta ai sensi dell'art. 93 d.lgs 150/2016, a cui si rimanda, una **cauzione provvisoria (pari al 2% dell'importo a base d'asta) di € 1.526**, prestata attraverso fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione andrà inserita, **a pena d'esclusione**, fatto salvo il soccorso istruttorio, nel plico relativo alla documentazione amministrativa.



COMUNE DI ALBIANO PROVINCIA DI TRENTO

Via S. Antonio n. 30 - 38041 Albiano (TN)
C.F e P.IVA 00271100224

La costituzione del suddetto deposito cauzionale dovrà avvenire secondo le modalità specificate **nell'ALLEGATO B**.

Si precisa che la presentazione di una cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto verrà applicata la procedura di cui al punto 5.2.

Tale somma sarà incamerata dal Comune di Albiano in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario.

L'impresa aggiudicataria, inoltre, prima della stipulazione del contratto, dovrà costituire:

- **le cauzioni definitive** di cui al punto 13 delle Informazioni della presente lettera d'invito, secondo le modalità di cui all'**ALLEGATO C**.

- **idonee polizze assicurative RCT e RCO** di cui all'art. 5 dell'allegato Disciplinare.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'affidamento verrà effettuato trattativa privata con aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo i criteri sotto indicati.

Criteri di valutazione dell'offerta:

- ☐ **offerta tecnica: massimo punti 40**
- ☐ **offerta economica: massimo punti 60**

La valutazione dell' **OFFERTA TECNICA** verrà effettuata, dando un punteggio ai seguenti elementi qualitativi:

a) Piano sull'occupazione	max punti 10
b) Presenza dell'impresa nel comparto estrattivo superiore ad anni 10	max punti 10
c) Certificazioni Ambientali e di Qualità	max punti 5
d) Possesso dei marchi di qualità riferiti pregio tecnico del materiale ottenuto	max punti 5
e) Attività estrattiva annua garantita	max punti 10

Specificazioni sul conferimento dei punteggi.

Relativamente al punto a):

Si terrà conto della dotazione organica che l'impresa si impegna a destinare, per l'intera durata della presente concessione (tre anni), alle prime lavorazioni sulla porzione di lotto in oggetto.



COMUNE DI ALBIANO

PROVINCIA DI TRENTO

Via S. Antonio n. 30 - 38041 Albiano (TN)
C.F e P.IVA 00271100224

Sarà assegnato il punteggio massimo di **10 punti** a chi si impegna ad adibire **almeno due operai** alle prime lavorazioni; **5 punti** a chi si impegni ad adibire **1 operaio** alle prime lavorazioni; 0 punti a chi offra 0 lavoratori dipendenti, intendendo procedere alla lavorazione in proprio. L'offerta dovrà essere svolta tenendo conto degli obblighi inerenti alla sicurezza sul lavoro che il concessionario dovrà rispettare viste le previsioni del d.lgs 81/2008 nonché della Legge Provinciale 7/2006 (cfr. art. 1 bis);

Relativamente al punto b):

Per questa parte dell'offerta tecnica va dichiarata la **presenza dell'impresa nel comparto estrattivo:**
n.anni _____

Anni nel settore	Punteggio
10-19	5
20-29	8
> 30	10

Relativamente al punto c):

Per questa parte dell'offerta tecnica va dichiarato il possesso di Certificazioni Ambientali (ISO 14001) e Certificazioni di qualità (ISO 9001)

Certificazioni	Punteggio
Possesso di certificazioni ambientale	2,5
Possesso sia di certificazioni di qualità	2,5

Relativamente al punto d):

Per questa parte dell'offerta tecnica va dichiarato il possesso di marchi attestanti il pregio tecnico del materiale ottenuto (Marchio Porfido Trentino Controllato)

Certificazioni	Punteggio
Possesso del Marchio Porfido Trentino Controllato	5



COMUNE DI ALBIANO PROVINCIA DI TRENTO

Via S. Antonio n. 30 - 38041 Albiano (TN)
C.F e P.IVA 00271100224

Relativamente al punto e)

Al fine di garantire una celere attività escavativa secondo progetto, verrà conferito un punteggio crescente in base ai mc che l'operatore economico offrirà di coltivare annualmente oltre alle quantità minime di cui al presente invito, pari a 12.721 mc annui)

Mc annui	Punteggio
= 12.721	0
12.721 < x > 15.000	2
15.001 < x > 20.000	5
25.001 < x > 25.000	8
25.001 < x > 31.803	10

In caso di non puntuale specificazione dei parametri di valutazione inerenti l'offerta tecnica sopra espressi il punteggio conferito sarà pari a “0.”

Parimenti le offerte condizionate riceveranno un punteggio pari a “0”.

La valutazione dell'**OFFERTA ECONOMICA** avverrà come segue. All'offerta più alta pervenuta, con riferimento al canone a metro cubo posto a base di gara, saranno attribuiti 60 punti.

Le altre offerte saranno valutate in proporzione, applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{Canone offerto a mc}}{\text{Canone più elevato offerto a mc}} \times 60$$

Il punteggio così calcolato sarà arrotondato alla 2^a cifra decimale dopo la virgola. La 2^a cifra decimale a sua volta sarà arrotondata all'unità superiore, qualora la 3^a cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Il prezzo unitario di aggiudicazione sarà aggiornato annualmente nella misura minima pari al tasso medio ufficiale di inflazione come previsto all'art. 12 comma 4 della Legge Cave .

8.MODALITÀ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE

La prima seduta di gara avrà luogo il **giorno 23.11.2017 alle ore 14:00** presso la Residenza Municipale di Albiano in seduta pubblica. La Commissione di gara in seduta pubblica, procederà



COMUNE DI ALBIANO PROVINCIA DI TRENTO

Via S. Antonio n. 30 - 38041 Albiano (TN)
C.F e P.IVA 00271100224

all'apertura delle buste e verificherà la correttezza dei documenti per l'ammissione o l'esclusione dalla gara, comunicando ai concorrenti il relativo esito. Verificherà inoltre la regolarità formale delle offerte tecniche, previa apertura delle relative buste, al termine della quale provvederà alla sospensione della seduta.

La stessa commissione procederà poi, in una o più sedute non pubbliche, a predisporre una istruttoria tecnica dell'offerta tecnica ed all'assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, nuovamente in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti. La data della seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche verrà comunicata ai concorrenti ammessi tramite PEC.

La Commissione di gara al termine della procedura dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta che otterrà il punteggio più elevato.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida dalla Commissione di gara. L'offerta vincherà i concorrenti per un periodo di sei mesi, decorrenti dalla data di scadenza del bando e l'aggiudicatario per l'intera durata del contratto.

Il Comune di Albiano procederà alla verifica delle attestazioni rese in sede di partecipazione alla gara da parte dell'aggiudicatario. Qualora la documentazione acquisita non confermi quanto attestato, il Comune di Albiano disporrà l'annullamento della aggiudicazione ed effettuerà analoga verifica nei confronti del concorrente che segue in graduatoria per procedere all'aggiudicazione al medesimo. Il Comune di Albiano si riserva altresì la facoltà di verificare le dichiarazioni prodotte anche da parte di altri concorrenti non risultati aggiudicatari.

9. STIPULA DELLA CONCESSIONE - ATTO PRIVATO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

La concessione della porzione di lotto in oggetto avverrà tramite stipula di atto privato soggetto a registrazione, con l'aggiudicatario, previa presentazione da parte dello stesso dei seguenti documenti:

- **presentazione delle cauzioni definitive (articolo 5 del disciplinare).**
- **pagamento sul fondo forestale di un contributo per interventi di compensazione per sottrazione superficie boscata di euro 7.872,45, di cui un acconto di euro 1574.49 andrà versato al ritiro dell'autorizzazione, il rimanente annualmente.**
- **deposito delle polizze assicurative RCT/RCO ex art.5 del Disciplinare.**
- **elenco nominativo dei dipendenti assunti in base al piano occupazionale indicato nell'offerta tecnica.**

La consegna del lotto potrà avvenire immediatamente dopo l'aggiudicazione provvisoria subordinatamente all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/1998 e previa verifica dei requisiti dichiarati.



COMUNE DI ALBIANO PROVINCIA DI TRENTO

Via S. Antonio n. 30 - 38041 Albiano (TN)
C.F e P.IVA 00271100224

Il soggetto aggiudicatario dovrà, nel giorno fissato dall'amministrazione presentarsi per la stipula del contratto con la documentazione sopra elencata.

In caso di mancata presentazione il Comune di Albiano potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria e procedere ad affidamento al secondo classificato. Il Comune di Albiano provvederà ad imputare alla medesima impresa aggiudicataria e rinunciataria i danni derivanti dal nuovo affidamento ai sensi del codice civile, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto (registrazione, valori bollati, diritti di segreteria, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della ditta aggiudicataria

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è l'Amministrazione aggiudicatrice;
5. il responsabile del trattamento è il dott. Roberto Lazzarotto;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Per quanto riguarda l'accesso all'offerta economica, l'Amministrazione opererà ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

Responsabile del procedimento è la responsabile del Settore Cave dott.ssa Maria Luisa Offer

La documentazione relativa al presente avviso è consultabile presso l'Ufficio Cave del Comune di Albiano.

La documentazione progettuale è consultabile presso SO.GE.CA srl previo appuntamento.



COMUNE DI ALBIANO
PROVINCIA DI TRENTO

Via S. Antonio n. 30 - 38041 Albiano (TN)
C.F e P.IVA 00271100224

Elenco Allegati:

- ALLEGATO A – DGUE - Modello autodichiarazione requisiti
- ALLEGATO B - Modalità costituzione cauzione provvisoria
- ALLEGATO C - Modalità costituzione cauzione definitiva
- ALLEGATO D - Modello offerta tecnica
- ALLEGATO E - Modello offerta economica
- ALLEGATO F - Schema di Concessione
- ALLEGATO G - Schema di Disciplinare

ALLEGATO A)
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di concessione

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI CONCESSIONE

Identità del committente	
Denominazione: Codice fiscale/ P.IVA	COMUNE DI ALBIANO 00271100224
Di quale concessione si tratta?	Assegnazione mc 95411 di roccia estraibile nel lotto 23 loc. Monte Gaggia all'interno di una porzione di mq. 5339 in p.f. 2833/1 C.C. Albiano per la durata di 3 anni.

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Denominazione:	[]
Partita IVA/C.F.:	[]
Indirizzo postale:	[.....]
Legale rappresentante	[.....]
Telefono:	[.....]
PEC o e-mail:	[.....]
(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (¹)?	[] Sì [] No

¹ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO (ART. 80 – CO. 3 DEL CODICE)

Indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽²⁾
2. Corruzione⁽³⁾
3. Frode⁽⁴⁾;
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽⁵⁾;
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽⁶⁾;
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani⁽⁷⁾

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti	Risposta:
--	-------------------------

² ⁰ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

³ ⁰ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁴ ⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁵ ⁰ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

⁶ ⁰ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁷ ⁰ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b -bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.	
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale ovvero misura interdittiva per uno dei motivi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del Codice con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza. Ovvero, esclusi non più di tre anni fa, decorrenti dalla data dell' accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 80 del Codice, ove non sia intervenuta sentenza di condanna	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽⁸⁾
In caso affermativo, indicare ⁽⁹⁾: a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna ovvero la data dell'accertamento definitivo nei casi di violazione previste ai commi 4 e 5 del Codice. b) dati identificativi delle persone condannate []; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[] b) [.....] c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione¹⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo, indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	☐ Sì ☐ No

⁸ ⁰ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁹ ⁰ Ripetere tante volte quanto necessario.

¹⁰ ⁰ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	☐ Sì ☐ No
3) In caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:	
- hanno risarcito interamente il danno?	☐ Sì ☐ No
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	☐ Sì ☐ No
4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?	☐ Sì ☐ No
	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	[.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	☐ Sì ☐ No	
In caso negativo , indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) ☐ Sì ☐ No	c1) ☐ Sì ☐ No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- ☐ Sì ☐ No	- ☐ Sì ☐ No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In altro modo ? Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	d) ☐ Sì ☐ No	d) ☐ Sì ☐ No
	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ⁽¹⁾ :	

¹¹ ^o Ripetere tante volte quanto necessario.

	[.....][.....][.....]
--	-----------------------

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽¹²⁾

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ⁽¹³⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? In caso affermativo, indicare: 1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	[] Sì [] No [] Sì [] No [] Sì [] No [] Sì [] No [] Sì [] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: a) fallimento In caso affermativo: - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice) ? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale In caso di risposta affermativa alla lettera d): - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	[] Sì [] No [] Sì [] No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....] [] Sì [] No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....] [] Sì [] No [] Sì [] No [] Sì [] No [] Sì [] No [] Sì [] No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]

¹² Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

¹³ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽¹⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	☐ Sì ☐ No [.....]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? In caso affermativo, indicare: 1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽¹⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	☐ Sì ☐ No [.....]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	☐ Sì ☐ No [.....]
L'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.	☐ Sì ☐ No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. <i>f), fter) g), h), i), l), m)</i> del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico e dei soggetti indicati nel	☐ Sì ☐ No

¹⁴ _o Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

¹⁵ _o Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

comma 3 dell'art. 80 del Codice, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁶⁾
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f); è stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. (art. 80, comma 5 lettera f-ter) 2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g); 3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)? In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa ? 4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i); 5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203? In caso affermativo: - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No ☐ Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No

¹⁶ ₀ Ripetere tante volte quanto necessario.

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] [] Sì [] No
7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?	[] Sì [] No

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara di possedere la seguente:

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata relativamente all'oggetto della concessione	
---	--

Parte V: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente:

- la completa accettazione del progetto di coltivazione;
- l'accettazione integrale delle clausole della lettera d'invito e dello schema di disciplinare (allegato F alla lettera d'invito);
- che il rappresentante della ditta ha preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari;
- di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei lavori;

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui al presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto indicata in Parte I.

Data, luogo

IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I

firma/firme: [.....]

SI ALLEGA CARTA D'IDENTITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato b) - Modalità di costituzione della cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria copre la mancata stipula del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'aggiudicatario. L'ammontare della cauzione provvisoria, a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 è pari **al 2 % dell'importo complessivo del contratto a base di gara** (calcolato sulla base di 3 anni di contratto) .

Si ricorda che l'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce: *“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. (...) Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. (...)”*.

In applicazione della disposizione normativa citata al fine di disporre delle riduzioni ivi indicate è necessario che l'Impresa alleggi alla documentazione a comprova della costituzione della cauzione provvisoria le certificazioni sopra descritte che danno diritto alla riduzione.

La costituzione della garanzia provvisoria avviene mediante fideiussione. Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (IVASS) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa: in tal caso e secondo quanto stabilito dall'A.N.AC. nella sua determina n. 1 di data 29 luglio 2014 nella fideiussione devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito o intermediario finanziario) e accompagnate, a pena di esclusione, da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore a impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità sopra specificate e integrata con le seguenti clausole:

- il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
- il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
- indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura per un ulteriore periodo non superiore ad ulteriori 180 giorni se al momento della scadenza della garanzia non è ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione deve riportare, oltre alle clausole sopra indicate, anche le seguenti:

- la garanzia prestata ha validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- il mancato pagamento del premio o del corrispettivo non è opponibile alla stazione appaltante;
- il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta.

La fideiussione deve inoltre riportare, a pena di esclusione, la seguente clausola:

- **il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alle cauzioni definitive in favore della Amministrazione.** Non sono ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione.

Il deposito cauzionale rimane vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, a eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avviene solo al momento della stipulazione del contratto.

In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvede immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

Allegato C) - Modalità di costituzione della cauzione definitiva

L'impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, dovrà costituire a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione le cauzioni di cui all'art. 5 del disciplinare ivi comprese le obbligazioni derivanti dai ripristini ambientali.

Nel caso di cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, le tesse dovranno essere redatte in conformità delle sottoindicate modalità:

a) sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o istituto di Credito) da presentare con autentica notarile della sottoscrizione, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;

b) espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Sindaco cui compete la gestione del contratto".

c) espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:

- rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;

- assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa; - inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fidejussione bancaria da parte del debitore principale;

- indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;

- nel caso in cui la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria contengano la clausole per cui "Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi ... In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza", e necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito";

- rinuncia del fideiussore ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;

d) non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune;

e) importo determinato sulla base delle prescrizioni del bando di gara.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.



COMUNE DI ALBIANO
PROVINCIA DI TRENTO

Via S. Antonio n. 30 - 38041 Albiano (TN)
C.F e P.IVA 00271100224

Allegato d) - MODULO D'OFFERTA TECNICA

Totale punteggio: max 40/100

Spett.le Comune di Albiano

OGGETTO: Invito al confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 12 comma 5 ter L.P. 6/2007 per l'assegnazione di mc 57.000 di roccia estraibile nel lotto 23 loc. Montegaggio, all'interno di una porzione di mq 5.339 in p.f. 2833/1 C.C. Albiano, per la durata di 3 anni

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ avente sede in _____ via _____ con codice fiscale n. _____, con partita IVA n. _____, con e-mail _____, con PEC _____, tel. n. _____

in merito all'invito di codesta Spett.le Amministrazione, con la presente OFFRE:

Relativamente al punto a):

piano dell'occupazione per l'attività estrattiva sulla porzione di lotto oggetto di confronto

NUMERO ADDETTI ALLE PRIME LAVORAZIONI CHE L'OPERATORE ECONOMICO SI IMPEGNA A MANTENERE NEI 3 ANNI

n. _____ (**paga mensile**, da indicare al lordo tenendo di carichi fiscali e contributivi, per ciascun addetto euro _____)

Relativamente al punto b):

numero di anni di **presenza dell'impresa nel comparto estrattivo**:

n.anni _____

Relativamente al punto c): Certificazioni possedute

Barrare la/e certificazione/i posseduta/e

ISO 14001 | _ |

ISO 9001 | _ |

Relativamente al punto d): Possesso del Marchio Porfido Trentino controllato

SI | _ | e NO | _ |

Relativamente al punto e): Attività estrattiva annua garantita

mc minimi che l'operatore economico offre di scavare annualmente **mc** _____

Firma del legale rappresentante _____



**COMUNE DI
ALBIANO
PROVINCIA DI TRENTO**

Via S. Antonio n. 30 - 38041 Albiano (TN)
C.F e P.IVA 00271100224

Allegato e) - MODULO OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: Invito al confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 12 comma 5 ter L.P. 6/2007 per l'assegnazione di mc 57.000 di roccia estraibile nel lotto 23 loc. Montegaggio, all'interno di una porzione di mq 5.339 in p.f. 2833/1 C.C. Albiano, per la durata di 3 anni

Totale punteggio: max 60/100

Spett.le
Comune di Albiano
c/o sede

Bollo da Euro 16,00

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, in qualità
di _____,
legale rappresentante dell'impresa _____,
con sede in _____,
via/piazza _____,
CAP _____, P. IVA _____, Tel. _____, FAX
_____, PEC. _____

in merito all'invito di codesta Spett.le Amministrazione, con la presente offre, in rialzo sul prezzo base d'asta
pari ad € 0,80/mc, il seguente importo:

Euro _____/mc in cifre

Euro _____/mc in lettere.

FIRMA del LEGALE RAPPRESENTANTE

COMUNE DI ALBIANO PROVINCIA DI TRENTO

SCRITTURA PRIVATA

**CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 5 TER LEGGE CAVE
COLTIVAZIONE DI LIMITATI VOLUMI DI ROCCIA INTERNI AD
UN'AREA DI MQ. 5339 NEL "LOTTO N. 23", LOCALITA'
MONTEAGGIO C.C. ALBIANO.**

Presso il municipio di Albiano personalmente convengono: -----

- **PISETTA ERNA**, nata a Trento, il 14/07/1965, **Sindaco del Comune di Albiano**,
cod. Fisc. 00271100224 la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per
conto e nell'interesse del Comune che legalmente rappresenta in esecuzione della
deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____ 2017 esecutiva ai sensi di
legge;-----

- _____, nato a _____, il _____, residente
a _____ (TN) in via _____ n. _____, in qualità di legale
rappresentante della **ditta** _____ con sede in Albiano (TN),
via _____ - P.IVA _____.

Di comune accordo le parti come sopra costituite; -----

PREMESSO CHE

- _____ con delibera consiliare n. ____ dd. ____ 2017 è stato deliberato di
concedere, esperita la procedura di trattativa privata avviata con provvedimento della
Giunta comunale n. ____ di data _____, ai sensi del comma 5ter, dell'art. 12,
della L.P. 7/2006 e s.m., introdotto dall'art. 67 della L.P. 30.12.2014, nr.1, a
_____ con sede in Albiano, limitati volumi di roccia interni al lotto
cava nr. 23, in loc. Montegaggio,

	- con la medesima delibera è stato stabilito che la concessione sarà disposta	
	alle seguenti condizioni:	
	a) durata: la durata della concessione viene stabilita in anni 3 (tre)	
	b) Volume massimo estraibile circa 95411 mc.	
	c) Importo massimo 76328,8 = euro	
	d) la coltivazione del lotto sarà effettuata sulla base del progetto di coltivazione,	
	approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 147 dd. 18.08.2016 e	
	successivi aggiornamenti/varianti;	
	- con delibera giuntale n. _____ dd. _____ sono stati approvati, oltre	
	alla lettera di invito, anche lo schema del presente atto di concessione nonché lo	
	schema di disciplinare;	
	Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, il	
	Comune Albiano, rappresentato come sopra e la ditta _____ stipulano il	
	presente atto di concessione ai seguenti	
	PATTI E CONDIZIONI	
	ART. 1	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 5ter, della LP 24/10/2006 n. 7, le	
	parti acconsentono alla concessione di parte del lotto cava n. 23 in loc. Montegaggio	
	limitatamente a mq. 5.339, come individuato dalla planimetria allegata alla delibera	
	consiliare dd. 31.10.2017, che si richiama anche se non materialmente allegata;	
	2	

	La concessione viene assentita ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta ed	
	inscindibile dalle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dall'allegato	
	disciplinare di concessione, dei quali le parti contraenti dichiarano di aver presa	
	visione e di conoscere pertanto con esattezza e di accettare senza alcuna riserva.	
	Il presente atto, unitamente all' allegato disciplinare di concessione, nonché	
	all'offerta tecnica dell'aggiudicatario e all'offerta economica dell'aggiudicatario di	
	cui al prot. ____ n. ____ , costituiscono unico atto concessorio all'esercizio ed alla	
	coltivazione della PORZIONE DI CAVA DI PORFIDO DENOMINATA "LOTTO	
	N. 23" di mq. 5.339, IN LOCALITA' MONTÉGAGGIO C.C. ALBIANO. –	
	ART. 2	
	La concessione presenta i seguenti dati tecnici:	
	Comune Catastale ALBIANO	
	Lotto n. 23 dell' area Montegaggio - porzione di mq. 5.339 -	
	a) durata: la durata della concessione viene stabilita in anni 3 (tre)	
	b) Volume massimo estraibile circa 95411 mc.	
	c) Importo massimo 76,328,8.= euro	
	d) la coltivazione del lotto sarà effettuata sulla base del progetto di coltivazione,	
	approvato con deliberazione della Giunta comunale nr. 147/2016 e successivi	
	aggiornamenti/varianti.	
	ART. 3	
	3	

Ai fini fiscali si richiede la registrazione dichiarando che il valore della presente concessione-atto privato è di euro _____ (valore al mc della roccia offerto dall'aggiudicatario per i mc annui minimi indicati dall'aggiudicatario nell'offerta tecnica per 3 anni)

ART. 4

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, stanno e si assumono a carico del concessionario.-----

Letto, approvato e sottoscritto.-----

Albiano,

IL SINDACO

LA DITTA

DISCIPLINARE

CONCESSIONE EX ART. 12 COMMA 5 TER

(l.p. 24 ottobre 2006, n. 7)

DI LIMITATI VOLUMI DI ROCCIA

INTERNI AL LOTTO CAVA 23 MONTE GAGGIO

COMUNE DI ALBIANO

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1.....La concessione ha per oggetto la coltivazione di una limitata e definita area di cava di porfido di proprietà comunale sita all'interno del lotto 23 ubicata in località Monte Gaggio C.C. Albiano

2.....La coltivazione, che comporta l'abbattimento, la lavorazione diretta del grezzo nelle percentuali indicate nel presente disciplinare nonché obbligatoriamente la prima cernita di tutto il materiale porfirico estratto solo con personale dipendente ed infine il suo ripristino ambientale, deve avvenire secondo il progetto di coltivazione approvato e secondo le prescrizioni espresse dal Comitato Tecnico Interdisciplinare Cave in sede di rilascio del parere, oltre che nel rispetto di quanto stabilito dal vigente programma di attuazione.

3.....Il progetto di coltivazione, esaminato dal Comitato tecnico interdisciplinare, nonché le successive varianti, con le relative prescrizioni, costituisce parte integrante e sostanziale della concessione.

4.....Il materiale tout venant, che non è stato oggetto di cernita, non può essere, né venduto né ceduto a qualsiasi titolo.”

Articolo 2 - TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1.....Titolare della concessione di cui all'articolo 1 è la ditta _____ con sede in..... _____ partita I.V.A. _____

Articolo 3 - AREA IN CONCESSIONE

1. L'area della cava oggetto della concessione di proprietà comunale (gravata del diritto di uso civico, diritto sospeso in attuazione della determina n. 71 dd. 27/03/2007 del dirigente del Servizio Autonomie Locali della Pat) corrisponde ad un'area interna al lotto n. 23 in località Monte Gaggio del piano di suddivisione in lotti inizialmente approvato con delibera commissariale n. 5 del 22/05/1985 successivamente modificata con delibera commissariale n. 3 del 10/03/1987 secondo la planimetria allegata, aggiornata alle ultime variazioni approvate, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, delimitata sul terreno in coincidenza dei vertici del corrispondente poligono da cippi in materiale idoneo contraddistinti da numeri o lettere.

2. La posizione dei cippi deve essere georeferenziata nel sistema di riferimento utilizzato nella cartografia provinciale ed i relativi dati comunicati al servizio provinciale competente in materia mineraria e al comune.

3. Il posizionamento dei cippi deve essere effettuato, a spese del concessionario e su indicazione del Comune tramite So.Ge.Ca. Srl, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione.

4. E' vietata la manomissione o lo spostamento dei cippi di confine se non previa apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Articolo 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1.....La durata della concessione è stabilita in volumi massimi scavabili pari a mc 95.411 e anni 3 a decorrere dal _____ e pertanto fino al _____ .

2. La scadenza della concessione comporta la cessazione immediata dell'attività.

Articolo 5 – CAUZIONI ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. A garanzia del rispetto di questo disciplinare, ed in particolare a **garanzia della corretta esecuzione del progetto e della sistemazione finale dell'area**, anche per quanto riguarda l'esecuzione delle opere necessarie all'eventuale messa in sicurezza, in caso di cessazione anticipata della concessione, il concessionario deposita a favore del

comune, nelle forme previste dalla legge e dall'allegato C) alla lettera d'invito, la fideiussione stabilita proporzionalmente alla superficie assegnata sulla base dei dati predisposti dal Comitato tecnico interdisciplinare cave nella seduta del 22/10/2015, pari ad euro 20.846,08 (diconsi ventimilaottocentoquarantasei,08), n.....dd.....rilasciata da.....

2. La cauzione di cui al punto 1. deve essere aggiornata annualmente, entro il mese di febbraio, sulla base delle variazioni del costo della vita secondo gli indici I.S.T.A.T. dell'anno precedente.

3. La suddetta cauzione è svincolata dopo la cessazione della concessione, previa constatazione dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti da questo disciplinare.

4. A **garanzia del puntuale versamento del canone**, sia per gli acconti che per il saldo, come di seguito indicato, il concessionario versa, inoltre, nelle forme previste dalla legge e dall'allegato C) alla lettera d'invito, apposita fideiussione pari al canone minimo annuo, quantificato come segue: prezzo unitario di aggiudicazione moltiplicato per i mc minimi annui indicati in offerta tecnica (mc.....), n.....dd.....rilasciata da.....

5. A **garanzia**, inoltre, **del pagamento diretto da parte del Comune** degli importi dovuti dal concessionario in adempimento **degli obblighi retributivi e contributivi**, il concessionario presenta la seguente fideiussione, nelle forme previste dalla legge e dall'allegato C) alla lettera d'invito, d'importo pari a due mensilità per ciascuno dei dipendenti dello stesso come individuati dal piano sull'occupazione presentato in sede di offerta tecnica n....dd.....rilasciata da.....

6. Il concessionario, in relazione agli obblighi assunti con il presente disciplinare, espressamente solleva l'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dell'amministrazione comunale, sia del concessionario, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione della concessione.

7. Il concessionario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
8. A tale scopo il concessionario si impegna a stipulare apposite polizze **(RCT/RCO)**, in cui venga esplicitamente indicato che l'amministrazione comunale viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
9. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni che possono essere causati a persone e cose nell'espletamento della concessione.
10. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 1.000.000,00.
11. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
12. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato.
13. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto.

Articolo 6 - CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CAVA

1. La coltivazione della cava è soggetta al pagamento a favore del Comune di un contributo annuale a compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto dell'attività estrattiva.
2. Come stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art.15 comma 3 della L.P. 24 ottobre 2006, n.7, il contributo da versare annualmente è pari a 0,10 Euro/mc, fatti salvi gli aggiornamenti stabiliti successivamente dalla Giunta Provinciale.

3. Il contributo sarà versato con le stesse modalità del canone di escavazione come al successivo art. 7 e secondo le ulteriori specifiche che saranno fissate nel regolamento previsto dall'art. 38 della L.P. 7/2006.

Articolo 7 - CANONE

1. Il canone è stabilito ai sensi dell'art. 12 comma 3 L.P. 24.10.2006 n.7.
2. Il canone annuo minimo è calcolato secondo la seguente formula: prezzo unitario di aggiudicazione moltiplicato per i mc minimi annui indicati in sede di offerta tecnica / (mc.....).
3. Il suddetto prezzo unitario di aggiudicazione sarà aggiornato annualmente nella misura minima corrispondente al tasso medio ufficiale d'inflazione.
4. Il Concessionario è tenuto a garantire in ogni momento l'accesso al personale incaricato dal Comune per la verifica della qualità della roccia nonché alla preventiva segnalazione delle volate.
5. Gli oneri per il computo dei canoni sono integralmente a carico di ciascun concessionario.
6. Il pagamento del canone annuo avverrà in due rate: la prima, d'importo pari al canone minimo, da pagare entro il 30 novembre di ciascun anno e la seconda a congruaglio, sulla base dei volumi effettivamente scavati, da pagare entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso di riscossione trasmesso dal Comune.
7. Alla richiesta di pagamento sarà allegata la documentazione tecnica relativa al calcolo del canone elaborata da So.Ge.Ca. Srl, moltiplicando il totale dei volumi scavati per il prezzo unitario di aggiudicazione.
8. La documentazione tecnica che sarà allegata al pagamento del canone prevede la consegna da parte di So.Ge.Ca. Srl di un fascicolo composto da:
 - a. Planimetria dello stato di fatto dell'anno di riferimento del canone;
 - b. Planimetria dello stato di fatto dell'anno precedente;
 - c. Sezioni utilizzate per il calcolo dei volumi;
 - d. Elaborazione matematica del calcolo volumetrico;

9. Gli oneri relativi a tale documentazione dovranno essere corrisposti direttamente alla So.Ge.Ca. Srl, società privata integralmente partecipata dal Comune. Il mancato pagamento prevede le stesse sanzioni previste da legge per il mancato pagamento del canone.

Articolo 8 - CONTRIBUTO INTERVENTI DI COMPENSAZIONE PER LA SOTTRAZIONE DI SUPERFICIE BOSCATI

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a versare sul fondo forestale del Comune il contributo per gli interventi di compensazione legati alla sottrazione di superficie boscata l'importo complessivo di €. 7.872,45 (mq. di riduzione superficie boscata 5.079, importo €/mq 0,31, fattore moltiplicativo 5).

2. Il contributo dovrà essere versato:

- a. con acconto iniziale pari a € 1.574,49 al ritiro dell'autorizzazione, pari ad un quinto dell'importo totale;
- b. il rimanente importo sarà versato annualmente previo controllo dell'effettiva riduzione di superficie boscata determinata mediante rilievo plano-altimetrico.

Articolo. 9 - ONERI A CARICO DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario dovrà concorrere all'ammortamento della spesa sostenuta per la stesura del programma di attuazione, con un aumento delle quote variabili di 1/3 a suo carico in base alla concessione di lotto cava già in essere a suo nome, calcolato sulla base del volume scavato e della superficie della porzione di lotto oggetto del presente atto

2. Nella stessa misura o con proporzionalità definite da accordo tra i diversi titolari delle concessioni, ciascuno di essi parteciperà economicamente alla realizzazione delle opere infrastrutturali e di eventuali ripristini ambientali comuni previste nel programma di attuazione.

3. Nella stessa misura il concessionario, salvo diverse indicazioni dal Comune, deve sostenere la spesa delle campagne di rilevamento delle polveri sospese secondo le indicazioni dei preposti Servizi Provinciali, dando attuazione alle prescrizioni previste nel Programma Pluriennale di Attuazione.

Articolo 10 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

Oltre agli obblighi di legge, al rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare, nonché di quanto indicato in offerta tecnica ed economica:

1. Il titolare è tenuto entro il 31 luglio di ogni anno, nel rispetto tassativo del termine, a presentare al Sindaco il **programma d'esbosco** per l'anno successivo, previsto per un ordinato sviluppo dei lavori, tenuto conto in particolare delle condizioni di sicurezza del cantiere e di quanto disposto dall'art. 118 del D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128. L'Amministrazione, avvalendosi della collaborazione della Struttura Provinciale competente in materia mineraria e previo assenso da parte dell'autorità forestale, dispone di norma il taglio delle piante prima della ripresa primaverile dei lavori.
2. Se non diversamente previsto nel progetto di coltivazione, è obbligo l'asportazione non inferiore a 1,50 m dei terreni di copertura dal ciglio del fronte di abbattimento.
3. All'inizio di ogni anno, prima della ripresa delle attività d'abbattimento, il titolare è tenuto a presentare indicativamente la propria **programmazione annuale dell'escavazione**. Questo per un più facile controllo dell'attività estrattiva sul territorio comunale e per organizzare un più corretto coordinamento con gli altri titolari di concessione e/o autorizzazione, da parte degli organi preposti, al fine di avere un'escavazione armonica su tutto il territorio e maggiori garanzie di tutela della sicurezza delle coltivazioni e di stabilità degli interi versanti. Ogni eventuale modifica alla programmazione presentata nel corso dell'anno dovrà essere preventivamente segnalata e motivata al Comune.
4. Rimane per altro tassativo l'osservanza di tutte le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione.
5. Il titolare dovrà consentire in qualsiasi momento la visita al cantiere cava alle persone incaricate dall'Amministrazione, nonché ai rappresentanti del Comune dell'area stessa per il controllo del rispetto del disciplinare.
6. A carico del titolare è posto inoltre l'obbligo della **pulizia delle strade** ed accessi all'area estrattiva anche in forma consorziata.

Articolo - 11 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ'

1. Il titolare della concessione è tenuto a coltivare l'area assegnata nel pieno rispetto delle leggi vigenti.
2. La coltivazione deve seguire le modalità previste:
3. nel progetto esecutivo di coltivazione quinquennale corredato della perizia geologica del lotto n. 23, approvato con delibera comunale n°147 del 18/08/2016 e successivi aggiornamenti;
4. I ritmi dei lavori di preparazione e d'avanzamento del fronte cava devono essere sempre e comunque compatibili con l'esercizio delle cave contigue.
5. Per un regolare proseguo delle coltivazioni ai piedi dei fronti scavo non devono essere mantenuti depositi permanenti d' alcun genere. Il titolare deve garantire l'accesso al fronte scavo, sia per le preparazioni delle volate che per il recupero del materiale abbattuto ai titolari dei lotti limitrofi che ne facciano formale richiesta.
6. I gradoni strada dovranno sempre mantenere un'ampiezza minima di 10 m, tale da consentire oltre che il transito trasversale dei mezzi di cava anche gli eventuali cumuli di materiale abbattuto e, se previste, le zone di cernita in sicurezza.
7. In via eccezionale il Comune con il parere del funzionario di polizia mineraria, impone al titolare di autorizzazione nel rispetto delle previsioni progettuali le modalità ed i tempi di avanzamento su specifici gradoni o aree del lotto per dare continuità ed omogeneità alla coltivazione all'interno della complessiva area estrattiva comunale.
8. Non sono ammessi sconfinamenti dai limiti dell'area assegnata. Per eventuali sconfinamenti dovuti ad eventi accidentali verrà calcolato un canone al metro cubo, per detti volumi, doppio rispetto a quello risultante nell'anno di riferimento.
9. L'estrazione di materiale a distanze inferiori a quelle previste dall'art. 104 del D.P.R. 09.04.59, n.128, da strade di uso pubblico, linee elettriche e telefoniche, da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi, ecc., dovrà essere preventivamente autorizzata ex art. 105 del citato D.P.R.

Articolo - 12 IMPIEGO DI ESPLOSIVI - BRILLAMENTO MINE

1. **Il brillamento mine non deve coincidere con l'orario di lavoro** e deve conformarsi con quanto prescritto dal Sindaco in termini di limitazione dell'inquinamento

acustico ai sensi della Legge 447/95. Ogni avviso di volata dovrà, dopo la visione e il protocollo da parte dei competenti uffici comunali, essere apposto all'albo comunale e comunicato ai carabinieri nonché apposto nelle bacheche dislocate in prossimità delle aree estrattive con almeno due giorni di anticipo.

2. L'avviso di posizionamento di esplosivo deve essere comunicato alla Questura di Trento 5 giorni prima della volata (compresi i festivi), tenendo conto che il giorno di invio è contemplato in questo arco di tempo e lo sparo potrà essere svolto nel sesto giorno.

3. Entro i 3 giorni lavorativi precedenti la data di sparo mine deve essere consegnata l'opportuna documentazione al Comune e alla stazione locale dei Carabinieri.

4. Lo stesso giorno della volata deve essere compilato ed inviato il verbale delle operazioni sia alla Questura di Trento che al Comune.

5. Non sono ammessi anticipi di volata di data e/o ora se non a seguito di motivi tecnici o climatici evidenti ed adeguatamente motivati. Eventuali posticipi sono ammessi solo per valide e dimostrabili motivazioni.

6. Il brillamento delle volate potrà avvenire prevalentemente nei seguenti orari:

Periodo estivo

- a fine turno dalle 16:30 alle 18:30
- in alternativa nell'interruzione per la pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:30

Periodo invernale

- a fine turno dalle 15:30 alle 17:30
- in alternativa nell'interruzione per la pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:30

7. Potranno altresì essere effettuate il venerdì a fine turno o il sabato mattina quelle di grandi dimensioni o che possono creare intralcio alla viabilità di gradone.

8. Le modalità di preparazione della volata ed il suo innesco devono essere effettuate in conformità agli obblighi di legge (D.P.R. 128/59 Titolo VIII), a quanto previsto nel progetto di coltivazione e a quanto indicato nel Documento di Sicurezza e Salute.

9. Qualora siano impiegati quantitativi di esplosivo maggiori di quelli previsti tanto per ogni carica unitaria che per l'intera volata, dovrà essere ottenuto preventiva autorizzazione dal Servizio Minerario della P.A.T.. In tal caso alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata idonea planimetria in scala non inferiore a 1:2000 con ubicazione del sito di brillamento, di eventuali opere o strutture che possano essere

danneggiate, ovvero situazioni naturali che possano essere compromesse. L'esercente deve predisporre un piano di tiro in cui siano specificati:

- la disposizione spaziale dei fori da mina;
- la disposizione della carica in ciascun foro;
- i mezzi di accensione ed i ritardi progettati;
- la quantità massima totale di esplosivo innescata nello stesso tempo;
- le misure di sicurezza adottate, in aggiunta a quelle previste dalla normativa vigente, nonché la disposizione dell'eventuale controllo strumentale delle vibrazioni, nel caso in cui si ritenga possano interessare con intensità significativa edifici posti in prossimità della volata.

10. L'imminente accensione delle mine sarà preannunciata con anticipo di 5 – 10 minuti, tramite tre lunghi suoni di sirena. Qualche secondo prima del brillamento seguirà una breve serie di suoni ravvicinati di sirena. Il segnale di cessato pericolo sarà dato con lungo suono di sirena.

11. In ogni caso le micce detonanti esterne ai fori devono essere adeguatamente protette.

12. Inoltre per evitare proiezioni di materiale, l'intasamento dei fori deve essere eseguito a regola d'arte.

Articolo - 13 - MATERIALE DI SCARTO

1. Il materiale di scarto, se non destinato all'effettivo riutilizzo e fatto salvo il caso in cui il progetto ne preveda l'uso per la sistemazione ambientale della cava, deve essere sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti previste dalla vigente normativa (D.Lgs. 117/2008 e ss.mm.).

2. E' auspicabile una sempre maggior ricerca per la valorizzazione e lavorazione dello "sfrido di lavorazione", attualmente definito impropriamente materiale di scarto, affinché trovi un sempre maggior utilizzo commerciale e sia considerato, all'interno della filiera tutelata del porfido, al pari degli altri prodotti di lavorazione.

3. Il deposito temporaneo di materiale di scarto all'interno dell'area autorizzata non deve mai pregiudicare il corretto svolgimento e la sicurezza delle attività di cantiere.

Articolo - 14 CANTIERI PRIMARI, SECONDARI E DI DEPOSITO DEL MATERIALE PORFIRICO

1. All'interno dell'area autorizzata costituisce attività primaria la sua coltivazione effettuata attraverso le attività di preparazione dei fronti, abbattimento del tout venant, la fase di cernita e ripristino. Nessun'altra attività deve nel modo più assoluto creare ostacolo o difficoltà alla corretta coltivazione della cava.

2. Sull'area autorizzata potrà operare solo la ditta o la società autorizzata, se non per lavori di preparazione dei fronti cava, ed è vietata qualsiasi forma di subappalto subaffitto o subingresso fatti salva la seguente eccezione.

3. Resta stabilito che, nel caso si rendessero disponibili aree di lavorazione esterne alle aree estrattive destinate a tali processi lavorativi internamente al Comune di Albiano i cantieri di lavorazione secondaria dovranno con priorità essere colà spostati secondo modalità e tempi opportunamente determinati.

4. I manufatti e le strutture fisse di lavorazione dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 14 della L.P. del 24 ottobre 2006, n. 7 o rientrare nella tipologia prevista dal comma 6 del stesso articolo disciplinato con delibera della Giunta Provinciale del 29.06.07 n.1371.

Articolo 15 - CERNITA E LAVORAZIONE DEL MATERIALE ABBATTUTO (ART. 11 L.P. 24.10.20106 N. 7)

1. E' fatto divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant, per il quale vige l'obbligo di lavorazione con ricorso a propri dipendenti .

2. E' fatto divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale.

3. E' fatto altresì divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale semilavorato derivante dalla prima lavorazione che necessiti di una seconda fase di lavorazione per la produzione di prodotti quali cubetti, binderi e piastrelle, di seguito denominato materiale grezzo, e vige l'obbligo di esecuzione di questa seconda fase di lavorazione con ricorso a propri dipendenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. E fatta salva la possibilità di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, o di lavorare senza ricorso ai propri dipendenti, di una percentuale di materiale grezzo complessivamente non superiore al 20 per cento del totale, calcolato su base annua;

5. In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di materiale grezzo, entro i limiti di cui al comma 4, il concessionario è tenuto a inviare tramite posta elettronica certificata all'Amministrazione concedente, prima del trasferimento stesso e prima dell'uscita del mezzo di trasporto dalla cava, il dato relativo alla provenienza, al peso per ogni tipologia di materiale grezzo, il nominativo del destinatario del materiale e il luogo di destinazione.

6. Per la trasmissione dei dati possono essere utilizzati moduli eventualmente predisposti dall'Amministrazione concedente.

7. Il conducente del mezzo di trasporto deve essere in possesso della copia della documentazione trasmessa all'Amministrazione concedente, eventualmente anche su supporto informatico.

8. Nel caso in cui il concessionario trasferisca il materiale per lavorarlo con ricorso a propri dipendenti in un luogo diverso da quello dove il materiale è stato estratto, la comunicazione dei dati sopra indicati può essere effettuata con cadenza mensile.

9. Il concessionario deve effettuare la pesatura del materiale di scarto che, a qualsiasi titolo, viene trasportato all'esterno della cava; entro il 15 febbraio di ogni anno, il concessionario deve comunicare all'Amministrazione concedente il peso complessivo del materiale di scarto che è stato trasportato all'esterno della cava nell'anno precedente.

10. Il concessionario è tenuto a comunicare, entro il 15 febbraio di ogni anno, all'Amministrazione concedente la quantità in giacenza di materiale di scarto e di materiale "grezzo", distinto per tipologia, presente in cava al 31 dicembre dell'anno precedente.

11. Il concessionario che lavora il materiale grezzo, nei limiti di cui al comma 4, senza ricorso ai propri dipendenti, deve comunicare al comune concedente, prima dell'inizio della lavorazione, il nominativo dell'incaricato della lavorazione e la quantità di materiale affidato per la lavorazione.

Articolo - 16 DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. La raccolta e lo scarico delle acque, previsti nell'area concessa devono avvenire secondo le modalità di progetto e in ogni caso mediante tubazioni di raccolta e con deflusso che eviti inquinamenti, erosioni, frane e denudamenti nelle zone circostanti.
2. Sono a carico del concessionario le eventuali opere antierosione e canalizzazioni necessarie a tale scopo.
3. Il concessionario ha l'obbligo dell'allacciamento alla rete fognaria comunale per il corretto smaltimento delle acque nere, sono fatti salvi casi particolari dovuti a evidenti problemi logistici quali eccessiva distanza dalla rete fognaria, per i quali sussiste comunque l'obbligo di provvedere alla realizzazione di idonee vasche a tenuta.

Articolo - 17 USO ACQUA POTABILE

1. Il concessionario **può** utilizzare l'acqua fornita dall'acquedotto comunale **previa installazione di apposito contatore fornito dall'amministrazione, con** ogni possibile parsimonia onde dar modo a tutti coloro che operano sul territorio comunale di usufruirne per scopi civili.
2. L'amministrazione si riserva in ogni caso di regolamentarne o modificarne l'uso a suo insindacabile giudizio qualora ciò si renda necessario. Per cave o zone di lavorazione altimetricamente più svantaggiate e/o più di altre soggette a possibili ammanchi d'acqua potranno, in accordo con l'Amministrazione, essere posti in opera, a cura e spese dei concessionari, opportune apparecchiature di sollevamento e deposito in grado di costituire la necessaria riserva.
3. L'acqua fornita dall'acquedotto industriale deve essere utilizzata per tutti gli altri usi (bagnatura piazzali, seghe ecc.). Tutti gli impianti che lo consentono devono essere provvisti di adeguate strutture per il ricircolo onde abbattere il più possibile i consumi.

Articolo – 18 TUTELA IGIENICO-SANITARIA E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il concessionario deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela igienico – sanitaria e sicurezza sul lavoro.

2. Il concessionario deve far accertare entro il 28 febbraio di ogni anno l'efficienza dei mezzi meccanici impiegati in cava, salvo quelli revisionati annualmente per legge.
3. La dichiarazione di avvenuto controllo meccanico rilasciata dal tecnico o dall'officina che lo ha eseguito, deve essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza.

Articolo – 19 SISTEMAZIONE DEL SUOLO E RIPRISTINO AMBIENTALE

1. Alla scadenza della concessione o in caso di rinuncia anzitempo, il Comune potrà obbligare il titolare della concessione alla sistemazione finale del suolo volta al suo ripristino ambientale, secondo quanto previsto dal vigente progetto di coltivazione del lotto n. 23 e dalle eventuali relative prescrizioni indicate all'art. 1.

Articolo 20 - SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Si applicano le previsioni di cui alla L.P. 24.10.2006, n. 7

Articolo 21 - TUTELA OCCUPAZIONALE

1. Il concessionario è tenuto fino al termine della concessione al mantenimento del livello occupazionale minimo indicato nell'offerta tecnica.
2. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalla stipula della concessione, il nominativo dei dipendenti assunti in base al piano occupazionale presentato in sede di offerta.
3. Il concessionario è obbligato a comunicare all'Amministrazione ogni riduzione del personale, anche per pensionamenti, risoluzione del rapporto per mutuo consenso o dimissioni.
4. In caso di riduzione sotto la soglia di cui al comma 1 del livello occupazionale, la concessionaria dovrà ripristinare, con nuove assunzioni, il livello occupazionale obbligatorio minimo entro 30 giorni.
5. Il comune verifica annualmente i livelli occupazionali in essere.
6. Il concessionario deve obbligatoriamente rispettare il protocollo di intesa firmato il 7 novembre 2012 tra la PAT, i Comuni di Albiano, Cembra, Fornace, Lona- Lases, le associazioni datoriali e il Sindacato assicurando tutte le forme previste di ammortizzatori sociali prima di procedere con un eventuale licenziamento.

7. Il concessionario si impegna a fornire agli enti competenti i dati e la documentazione necessari per le verifiche periodiche in ordine al rispetto delle previsioni di cui ai contratti collettivi di lavoro nazionali e provinciali, in particolare in ordine alla regolarità retributiva, assicurativa e contributiva.
8. A tutela dei livelli occupazionali, qualora il Comune accerti l'impossibilità di sviluppare una coltivazione internamente al lotto conforme alle previsioni progettuali e/o vi siano evidenti condizioni che non permettano il mantenimento stabile dei dipendenti, il Comune medesimo può consentire il prelievo di materiale da cernita in un altro lotto cava, previo accordo tra i concessionari col solo rimborso delle spese di abbattimento e per un periodo di tempo massimo di 6 mesi, prorogabili solo in casi eccezionali. Il canone di concessione su tali volumi sarà corrisposto dalla ditta che ne effettuerà la lavorazione, che obbligatoriamente dovrà essere svolta al 100% con proprie maestranze di prima e seconda lavorazione e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei materiali di cui all'articolo 15.”

Articolo - 22 SVINCOLO DELLE CAUZIONI E/O FIDEIUSSIONI

Le cauzioni e/o fideiussioni assicurative o bancarie saranno svincolate previa richiesta scritta alla scadenza o alla cessazione per altro titolo della concessione, salvo l'incameramento totale o parziale in caso d' inosservanza degli obblighi prescritti dal presente disciplinare. L'incameramento è totale in caso di violazione assoluta ed irrimediabile di un obbligo che comporta una spesa per il Comune, è parziale in caso d' inosservanza relativa e rimediabile, in ragione del danno derivante al Comune.

Articolo - 23 DATI STATISTICI

Il concessionario deve fornire nei tempi e modi stabiliti i dati statistici previsti dalla vigente normativa.

Articolo 24 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono le norme di legge e i Regolamenti locali in vigore.

Articolo - 25 SPESE

Tutte le Spese, Imposte e Tasse inerenti e conseguenti al presente Disciplinare sono a carico del titolare di concessione.

Articolo - 26 ATTO SOSTANZIALE ED INTEGRANTE

Questo disciplinare costituisce parte sostanziale ed integrante dell'**atto di** concessione n. ____ di data ____ **sottoscritto** dal Sindaco di Albiano **e soggetto a registrazione**.

(Luogo e data).....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

IL SINDACO